



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di Olbia Tempio

Comune di Loiri Porto San Paolo, Viale Dante n° 28 LOIRI

C.F. e P.I.: 00336160908

Area Tecnica, tel. 0789/481127, fax 0789/41016

Mail: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it

BANDO DI CONCESSIONE DI UN'AREA PUBBLICA SITA A CALA FINANZA PER L' INSTALLAZIONE DI N. 1 CHIOSCO DESTINATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

CIG. Z230F33F29

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale ha per oggetto la concessione di area pubblica sita a Cala Finanza per l' installazione di n. 1 chiosco destinato alla somministrazione di alimenti e bevande.

L'area oggetto della concessione è pari a mq. 60,30.

La consegna dell'area sarà oggetto di apposito verbale da sottoscrivere a cura delle parti. Analogo verbale verrà redatto al termine della concessione.

Il Concessionario farà uso dell'area con ogni cura e senso di responsabilità, impegnandosi a conservarla e riconsegnarla in perfetto stato di efficienza e manutenzione. Non potrà usare l'area se non per gli scopi evidenziati dal presente capitolato, con espresso divieto di modificarne la destinazione d'uso e non potrà cedere né sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione, pena la risoluzione della stessa.

L'importo a base d'asta è costituito dalla somma del canone concessorio annuale con offerte ammesse solo in rialzo.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Il presente affidamento gestionale avrà la durata di 6 (sei) anni con inizio dalla data di stipula del contratto di appalto ovvero dalla data di aggiudicazione definitiva nelle more della stipula formale del contratto.

ART. 3 – CANONE CONCESSORIO

Il canone minimo annuo a base d'asta, con offerte in aumento su tale importo, è di € 3000,00 secondo le misure di legge previste per il settore.

Nella corresponsione del canone annuo non sono comprese le spese derivanti dalla gestione (TOSAP ecc.) che sono a unico e a diretto carico del concessionario.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E VINCOLI

Il Concessionario dovrà provvedere, a proprie spese:

1. rispettare il "Regolamento per la Disciplina dei chioschi su aree pubbliche" con particolare riferimento agli art. 9, 10, 11, 12, 13 e 14;
2. al pagamento del canone annuale anticipato pena la decadenza immediata della concessione;
3. all'apertura, chiusura e controllo dell'area in oggetto durante l'utilizzo da parte dell'utenza;
4. all'organizzazione delle dotazioni e delle attrezzature utili a permettere il corretto ed efficace svolgimento del servizio;
5. alla conduzione e mantenimento delle strutture in perfetto stato di conservazione ed efficienza. Al termine della gestione, il chiosco essendo costruito dal soggetto Gestore concessionario, rimarrà in sua proprietà;
6. al pagamento dei costi relativi alla manutenzione ordinaria del chiosco e dell'area in concessione;
7. spese per eventuale personale di pulizia, custodia e direzione;
8. pulizia dell'area mediante la conservazione delle piante e degli alberi, anche attraverso l'estirpazione dei virgulti infestanti;
9. acquisto materiali per la pulizia degli impianti e attrezzature;
10. pulizia dei servizi igienici presenti nonché di tutte le pertinenze;
11. assicurare in ogni momento l'ingresso al personale del Comune comandato in servizio di controllo e di istituto;
12. sono a carico del gestore tutti gli adempimenti di legge, quali: licenze e permessi per lo svolgimento delle attività;
13. il concessionario sarà responsabile verso il Comune di ogni danno derivante all'area data in concessione da qualsiasi azione od omissione dolosa o semplicemente colposa. Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose a seguito di incidenti durante l'utilizzo delle strutture;
14. i costi della gestione sono a completo carico dell'aggiudicatario.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO E ASSICURAZIONE RCT-RCO

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero derivare a persone, comprese quelle dipendenti dalla affidataria o a cose causate dai dipendenti o dagli utenti nello

svolgimento del servizio, dovrà intendersi interamente a carico dell'affidatario, che dovrà provvedere a stipulare adeguate coperture assicurative.

Il concessionario è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza da parte dell'impresa medesima o del personale da essa dipendente delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

Nelle prestazioni relative al servizio il concessionario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti nel luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ne consegue che ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni sarà assunta dal concessionario che utilizzerà, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali proprio personale regolarmente assunto e per il quale solleverà l'Ente Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e infortuni.

Il concessionario ha quindi l'obbligo di stipulare apposita Assicurazione RCT-RCO, per i danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, strutture e attrezzature, per la durata dell'appalto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando l'Ente appaltatore da ogni responsabilità.

La polizza assicurativa deve anche coprire l'eventuale somma utile ad effettuare la rimozione del chiosco ordinata, nei casi previsti, dai competenti organi comunali.

ART. 6 – SUBAPPALTO E RESPONSABILITÀ RELATIVE

E' vietato all'aggiudicatario di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte della prestazione di servizi oggetto del contratto.

Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato a nasconderle, fanno sorgere nell'Ente appaltante il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con incameramento della cauzione; è fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il **Geom. Antonio Giua**.

ART. 8 – FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI

Per ogni controversia sorta in dipendenza dell'applicazione del bando o del contratto stipulando, la competenza è del foro di Tempio Pausania.

Loiri, 15/05/2014

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Antonio Giua)**